

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 692

“Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”

maggio 2008
n. 9



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 692

“Conversione in legge del
decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza
pubblica”

maggio 2008

n. 9

a cura di: Francesco Colucci, Silvio Biancolatte,
Stefano Marci
hanno collaborato: Emanuela Catalucci, Vladimiro Satta,
Letizia Formosa, Silvia Ferrari, Anna Henrici,
Simone Bonanni

INDICE

INTRODUZIONE	9
SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA	17
Articolo 1 <i>(Modifiche al codice penale)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Lettere a) e b): l'espulsione dal territorio dello Stato	20
L'allontanamento del cittadino comunitario	23
Lettera f): l'aggravante della clandestinità.....	26
Novelle.....	29
Articolo 2 <i>(Modifiche al codice di procedura penale)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Novelle.....	49
Articolo 3 <i>(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Novelle.....	69
Articolo 4, comma 1 <i>(Modifiche all'articolo 186 del codice della strada in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Sicurezza stradale	74
Novelle.....	77
Articolo 4, comma 2 <i>(Modifiche all'articolo 187 del codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Novelle.....	85
Articolo 4, comma 3 <i>(Modifiche all'articolo 189 del codice della strada in materia di comportamento in caso d'incidente)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Novelle.....	89

Articolo 4, comma 4

(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada in tema di sanzioni amministrative accessorie)

Scheda di lettura.....	93
Novelle.....	95

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Scheda di lettura.....	97
Novelle.....	99

Articolo 6

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

Scheda di lettura.....	101
Novelle.....	105

Articolo 7

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

Scheda di lettura.....	109
------------------------	-----

Articolo 8

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

Scheda di lettura.....	111
Novelle.....	113

Articolo 9

(Centri di identificazione ed espulsione)

Scheda di lettura.....	115
------------------------	-----

Articolo 10

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

Scheda di lettura.....	117
La legge 31 maggio 1965, n. 575, "Disposizioni contro la mafia"	119
Novelle.....	1255

Articolo 11

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

Scheda di lettura.....	145
Novelle.....	147

Articolo 12

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Scheda di lettura.....	149
Novelle.....	151

Articolo 13

(Entrata in vigore)

Scheda di lettura..... 153

Introduzione

Il disegno di legge **A.S. n. 692**, d’iniziativa governativa, dispone la conversione del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante **misure urgenti in materia di sicurezza pubblica**.

Il d.l. è stato pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2008 e, in pari data, presentato al Senato per la conversione; scadrà pertanto il 25 luglio 2008.

Il preambolo del provvedimento fa riferimento, quanto ai **presupposti costituzionali** della decretazione, alla *“straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati alla immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime”*.

Le materie sulle quali incide il decreto-legge sono principalmente quelle della sicurezza, dell’ordine pubblico e del diritto penale (sostanziale e processuale); materie sulle quali lo Stato ha **potestà legislativa** esclusiva, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, Cost. (v. lettere *h*) e *l*)).

Nell’ambito della relazione illustrativa il Governo afferma che le **finalità** perseguite dal provvedimento sono riconducibili, nello specifico, al contrasto dell’immigrazione irregolare; alla prevenzione dei sinistri stradali causati dalla guida in stato di alterazione; alla valorizzazione del ruolo dei sindaci nella lotta alla criminalità; al potenziamento della normativa in tema di prevenzione dei reati di criminalità organizzata (con particolare riguardo alle modalità di aggressione dei beni mafiosi).

Il disegno di legge è corredato di relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di analisi tecnico-normativa (ATN), nonché dell'allegato con il testo delle norme modificate o abrogate.

Il testo del decreto-legge consta di 13 articoli, di seguito sintetizzati (per un’analisi più dettagliata v. *infra* le schede di lettura, seguite, ove necessario dal testo a fronte delle modifiche apportate alla legislazione previgente, cd. novelle).

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Modifiche al codice penale)

L'**articolo 1** è composto da un unico comma suddiviso in sei lettere, ognuna delle quali modifica o sostituisce una disposizione del codice penale. Le **lettere a) e b)** modificano la disciplina codicistica in materia di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta con provvedimento giurisdizionale a titolo di misura di sicurezza. Le **lettere c), d) ed e)** prevedono un inasprimento delle pene per il soggetto che abbia commesso un omicidio colposo o cagionato ad altri lesioni colpose, con particolare riferimento a quando ciò sia avvenuto come conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La **lettera f)** modifica l'art. 61 c.p., prevedendo che il reato sia aggravato se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

Articolo 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

L'**articolo 2** modifica in più punti il codice di procedura penale. La **lettera a)** estende il novero dei casi di distruzione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale. La **lettera b)** estende i poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia anche alla materia delle misure di prevenzione. Le **lettere c), d) ed e)** modificano la disciplina del giudizio direttissimo. Le **lettere f), g) e h)** modificano la disciplina del giudizio immediato. Le **lettere i) ed l)** hanno soppresso il c.d. patteggiamento in appello. La **lettera m)** ha esteso i casi in cui si applica il divieto di procedere alla sospensione dell'esecuzione della condanna, di cui all'art. 656, comma 9, c.p.p..

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

L'**articolo 3** ha sottratto alla competenza del giudice di pace le ipotesi di lesioni colpose gravi e gravissime, di cui all'art. 590, terzo comma, c.p., quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 4

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni)*

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 186 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, elevando la pena dell'arresto, disponendo la confisca del veicolo e punendo con sanzione penale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico.

Il **comma 2** reca modifiche all'articolo 187 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, elevando la misura dell'ammenda, dell'arresto e disponendo la confisca del veicolo.

Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 189 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di comportamento in caso d'incidente, elevando la durata della reclusione irrogabile per chi non si ferma e per chi non presta assistenza ai feriti.

Il **comma 4** reca modifiche all'articolo 222 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, prevedendo la revoca della patente qualora dall'incidente derivi un omicidio colposo e sia stato provocato da soggetto in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'**articolo 5** ha introdotto nel testo unico sull'immigrazione un nuovo delitto: viene sanzionata penalmente la cessione a titolo oneroso di un immobile a uno straniero irregolarmente soggiornante.

Articolo 6

*(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni
di competenza statale)*

L'**articolo 6** ha apportato diverse modifiche sostanziali all'articolo 54 del Testo unico degli enti locali - che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale - al fine di potenziare il ruolo dell'amministrazione locale nel contrasto della criminalità.

Articolo 7

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

L'**articolo 7** dispone in ordine ai rapporti di reciproca collaborazione fra polizia municipale e polizia statale, anche con riguardo alle procedure da seguire per assicurare un raccordo nell'attività investigativa.

Articolo 8

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

L'**articolo 8** amplia le possibilità di accesso della polizia municipale ai dati presenti nel CED interforze del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 9

(Centri di identificazione ed espulsione)

L'**articolo 9** modifica la denominazione delle strutture previste dal testo unico sull'immigrazione per il trattenimento temporaneo degli stranieri: non più "centro di permanenza temporanea" o "centro di permanenza temporanea e assistenza", ma "centro di identificazione e espulsione".

Articolo 10

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

L'**articolo 10** ha modificato in più punti la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "*Disposizioni contro la mafia*", attribuendo ai procuratori distrettuali la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione antimafia.

Articolo 11

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

L'**articolo 11** conserva anche in capo al procuratore della Repubblica presso ogni tribunale la competenza a richiedere misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 1, numeri 1) e 2), della legge 1423/1956.

Articolo 12

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

L'**articolo 12** prevede che: 1) il procuratore nazionale antimafia possa disporre l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione; 2) il procuratore generale presso la Corte d'appello, su richiesta del procuratore distrettuale, possa applicare alla trattazione dei procedimenti in materia di misure di prevenzione un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

L'articolo dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, e cioè il 27 maggio.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). – Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le

diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

L'**articolo 1** del decreto-legge in esame è composto da un **unico comma** suddiviso in **sei lettere**, ognuna delle quali modifica o sostituisce una disposizione del codice penale.

Lettere a) e b): l'espulsione dal territorio dello Stato

Le prime due lettere dell'articolo in esame modificano la disciplina codicistica in materia di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta con provvedimento giurisdizionale a titolo di misura di sicurezza personale non detentiva.

Tale disciplina è contenuta negli artt. 235 c.p. (originariamente dedicato all'espulsione dello straniero condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni) e 312 c.p. (espulsione dal territorio nazionale dello straniero condannato a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, quale che sia la durata della pena inflitta).

In entrambi i casi, alla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero il decreto-legge in esame affianca quella dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea (per una breve ricostruzione della normativa in materia di espulsione dello straniero e dei limiti alla configurabilità dell'allontanamento del cittadino comunitario, v. *infra*).

In particolare, la **lettera a)** interviene sull'art. 235 c.p., stabilendo:

- che l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento del cittadino comunitario siano ordinati, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, a seguito di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a **due anni** (in luogo dei dieci anni originariamente previsti);

- che il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento sia punito con la reclusione da uno a quattro anni (precedentemente, il testo faceva rinvio alle sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità amministrativa).

Analogamente, la **lettera b)** interviene sull'art. 312 c.p., prevedendo che anche il trasgressore dell'ordine di espulsione o di allontanamento disposto dal giudice

nei confronti del condannato per un delitto contro la personalità dello Stato sia punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Si ricorda che l'art. 202 c.p. prevede che le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato (ma la legge penale può determinare casi nei quali alle persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato). La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390¹, nella parte in cui obbligava il giudice a emettere l'ordine di espulsione, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, in quanto: "*Configurata quale misura di sicurezza - come ritengono la giurisprudenza di merito e la stessa Corte di cassazione anche nella sopra menzionata sentenza di annullamento con rinvio - l'espulsione del condannato straniero prevista dall'art. 86, primo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990 va inquadrata nell'ambito dell'ordinamento penale, nel quale, in seguito all'adozione dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha abrogato l'art. 204 c.p.), vige il principio che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona socialmente pericolosa". Rispetto a tale principio generale dell'ordinamento penale, un'ipotesi di presunzione ex lege della qualità di persona socialmente pericolosa, come è configurata dall'interpretazione contestata dal giudice a quo, dev'essere sottoposta, sotto il profilo dell'accertamento della legittimità costituzionale, al vaglio di un rigoroso scrutinio. Infatti, qualunque sia la natura che ontologicamente si intende assegnare alle misure di sicurezza, è indubitabile che le misure di sicurezza personali comportano comunque la privazione o la limitazione della libertà personale e, quindi, incidono in ogni caso su un valore che l'art. 13 della Costituzione riconosce come diritto inviolabile dell'uomo, sia esso cittadino o straniero (v., da ultimo, sent. n. 62 del 1994). Ed è giurisprudenza di questa Corte che, di fronte all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali (v., ad esempio, sentt. nn. 63 del 1994, 81 del 1993, 368 del 1992, 366 del 1991)".*

Ai sensi dell'art. 203 c.p., è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso uno dei fatti previsti dal suddetto art. 202 c.p., quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p..

L'art. 133 c.p. prevede che nell'esercizio del potere discrezionale di applicazione della pena, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1. dai motivi a delinquere e

¹ "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

dal carattere del reo; 2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Ai sensi dell'art. 211 c.p., le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta.

Competente a disporre in via definitiva l'espulsione, previo riesame della pericolosità, è il magistrato di sorveglianza (il quale, ai sensi dell'art. 69 dell'ordinamento penitenziario, sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali e provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 c.p., nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza).

Ai sensi dell'art. 208 c.p., l'interessato può comunque chiedere la revoca della misura di sicurezza, chiedendo la riconsiderazione della pericolosità sociale.

L'espulsione dello straniero dal territorio nazionale

L'espulsione dello straniero dal territorio nazionale può essere disposta:

(1) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, a prescindere dalla regolarità dell'ingresso o della permanenza. Tale forma di espulsione amministrativa può essere disposta dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286² (di seguito il "Testo unico");

(2) quando vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali o se egli appartiene ad una delle categorie di cui all'art. 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152³. Tale forma di espulsione amministrativa può essere disposta dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dal prefetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144⁴ (c.d. decreto Pisanu);

(3) quando lo straniero: a) è irregolare, in quanto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto; b) è irregolare, in quanto si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto ovvero con permesso di soggiorno revocato, annullato o scaduto da più di 60 giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo; c) a prescindere dalla regolarità dell'ingresso o della permanenza, appartiene a una delle categorie di persone pericolose per le quali è prevista l'applicabilità di misure di prevenzione. Tale forma di espulsione amministrativa può essere disposta dal prefetto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Testo unico;

(4) quando lo straniero è stato condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, ai sensi dell'art. 235 c.p. (v. *supra*);

(5) quando lo straniero sia stato condannato a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato (quale che sia la durata della pena inflitta), ai sensi dell'art. 312 c.p. (v. *supra*);

² "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

³ "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".

⁴ "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

(6) quando lo straniero è stato condannato per taluno dei delitti previsti dagli artt. 380 (casi di arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (casi di arresto facoltativo in flagranza) c.p.p., sempre che risulti socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 15 del Testo unico;

(7) quando lo straniero è stato condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ai sensi dell'art. 86 dello stesso D.P.R.;

(8) nel caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per un reato non colposo a una pena detentiva non superiore a due anni, quando: non ricorrono le condizioni per la sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 c.p.; lo straniero si trova in una condizione per cui potrebbe essere espulso in via amministrativa dal prefetto e non sussistono gli ostacoli all'espulsione di cui all'art. 14, comma 1, del Testo unico (che elenca i casi in cui l'espulsione non può essere eseguita immediatamente). Tale sanzione sostitutiva della pena è prevista dall'art. 16, comma 1, del Testo unico;

(9) nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, del Testo unico, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Tale sanzione alternativa alla detenzione è prevista dall'art. 16, commi 5 e ss., del Testo unico.

I casi di cui ai numeri da (1) a (3) costituiscono espulsioni in via amministrativa (ossia con provvedimento non giurisdizionale).

Gli altri sono espulsioni giurisdizionali. In particolare, nei casi di cui ai numeri da (4) a (7) l'espulsione è disposta a titolo di misura di sicurezza personale non detentiva. Il caso di cui al numero (8) costituisce, secondo la Corte costituzionale, una sanzione amministrativa comminata dal giudice⁵.

L'allontanamento del cittadino comunitario

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/38/CE del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono rispettare il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne

⁵ "L'espulsione prevista dalla norma in discussione, pur se disposta dal giudice in sostituzione di una pena detentiva, non si può configurare come una sanzione criminale, ma come una misura amministrativa per i caratteri che assume le caratteristiche formali e sostanziali dell'espulsione dello straniero devono far escludere che quest'ultima ... possa farsi rientrare nel genus delle sanzioni penali, sebbene la circostanza per cui l'espulsione sia disposta dal giudice investito di un'azione penale ne metta in risalto il carattere assolutamente peculiare rispetto ad altre ipotesi, pur presenti nel nostro ordinamento, in cui il giudice penale è chiamato ad applicare misure di natura amministrativa" (ordinanza n. 369 del 1999).

⁶ "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Tale decreto legislativo era stato modificato dal decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, non convertito in legge, e successivamente dal decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 32.

penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

Ai sensi del successivo art. 28, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine. Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora: a) abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni; o b) sia minorenni, salvo qualora l'allontanamento sia necessario nell'interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

In attuazione di tali previsioni, l'art. 20 del decreto legislativo decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30⁶ prevede, tra l'altro, che i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha costantemente affermato che: *"L'adozione di una normativa interna, che stabilisce alcune cause di espulsione automatica a seguito della commissione di reati applicabile per "gli stranieri", è incompatibile con il diritto comunitario. Il diritto di un cittadino comunitario di entrare e di soggiornare in uno Stato membro non è incondizionato, ma può essere vietato solo nel caso in cui sussistano motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica che possono essere invocati solo a seguito di una valutazione specifica. Il provvedimento di espulsione non può essere applicato in modo automatico per la sola sussistenza di condanne penali, ma l'autorità competente deve verificare se il comportamento personale è una minaccia effettiva per la sicurezza pubblica nel momento in cui decide l'allontanamento"* (Corte di giustizia CE, sez. I, 27 aprile 2006,

n. 441, in Guida al diritto 2007, n. 110).

Lettere c), d) ed e): omicidio colposo e lesioni colpose

Le lettere c), d) ed e) prevedono un inasprimento delle pene per il soggetto che abbia commesso un omicidio colposo o cagionato ad altri lesioni colpose, con particolare riferimento a quando ciò sia avvenuto come conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, la **lettera c)** interviene sull'art. 589 c.p., inasprendo le pene per il delitto di **omicidio colposo**.

In primo luogo, viene elevato da cinque a sei anni il massimo edittale per il caso in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (il minimo di 2 anni resta invariato).

Viene poi aggiunto un nuovo comma, ai sensi del quale si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- a) un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della strada (ossia un soggetto al quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
- b) un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Infine, viene innalzato da 12 a 15 anni di reclusione il limite massimo di pena per il caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

La **lettera d)** apporta modifiche analoghe alla disciplina delle lesioni personali colpose gravi e gravissime, aggiungendo al terzo comma dell'art. 590 c.p. un nuovo periodo, ai sensi del quale, nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (al quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona ad altri:

- lesioni personali gravi, la pena è della reclusione da sei mesi a 2 anni;
- lesioni personali gravissime, la pena è della reclusione da 1 anno e sei mesi a 4 anni.

Infine, la **lettera e)** introduce nel codice penale un nuovo art. 590-bis, rubricato "*Computo delle circostanze*", ai sensi del quale quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'art. 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Tale regola non si applica per le circostanze di cui agli artt. 98 e 114 c.p..

Si ricorda che l'art. 98 c.p. prevede un'attenuante per la minore età del colpevole mentre l'art. 114 c.p. prevede che il giudice possa diminuire la pena: a) se ritiene che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato stesso; b) per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da qualcuno che esercitava nei suoi confronti un'autorità o una vigilanza; c) per la persona in stato di infermità o deficienza psichica; d) per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato da un genitore.

Le lettere c), d) ed e) corrispondono all'art. 1, comma 1, lettere h), i) ed l) dell'A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*", presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia il 13 novembre 2007. Tale disegno di legge era stato assegnato in sede referente alla II Commissione della Camera, che non ne ha iniziato l'esame.

Lettera f): l'aggravante della clandestinità

Infine, la **lettera f)**, inserendo un nuovo numero 11-*bis* al primo comma dell'art. 61 c.p., prevede che il reato è aggravato se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

L'art. 61 c.p. elenca le circostanze aggravanti comuni, ossia le circostanze aggravatrici di pena che sono previste dalla parte generale del codice penale, in quanto potenzialmente applicabili ad un insieme non predeterminabile di reati. Sono invece definite speciali quelle circostanze che sono previste soltanto in rapporto a specifiche figure di reato. Le aggravanti comuni comportano un aumento fino ad un terzo della pena che si sarebbe altrimenti inflitta per il reato-base.

Pertanto, l'art. 61 c.p. ora stabilisce che aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

1. l'aver agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;

7. l'averne, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8. l'averne aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9. l'averne commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10. l'averne commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11. l'averne commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-*bis*. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale

Come si nota, la formulazione del nuovo numero 11-*bis* appare linguisticamente differente rispetto a quella dei numeri precedenti. Mentre le lettere da 1 a 11 formulano l'aggravante con riferimento alle modalità del compimento dell'azione o alle finalità della stessa ("*l'averne commesso il fatto per/con/durante/ecc.*"), il nuovo numero è formulato con riferimento alla condizione del soggetto agente "*se il fatto è commesso da soggetto che...*").

Si ricorda che, per quanto concerne la determinazione della qualità e della quantità delle sanzioni, e quindi la congruità della pena rispetto alla gravità del reato, la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 26 del 1979, ha affermato che tale determinazione rientra nella discrezionalità del legislatore.

Tale discrezionalità, tuttavia, non è assoluta, in quanto la Corte costituzionale può esercitare il sindacato di costituzionalità su scelte normative:

- (1) palesemente arbitrarie ovvero
- (2) radicalmente ingiustificate ovvero
- (3) contrastanti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza,

che si traducono in un uso distorto della discrezionalità (v. anche, tra le decisioni più recenti, sentenze n. 313 del 1995, n. 217 del 1996 e n. 287 del 2001, nonché ordinanze numeri 110 e 323 del 2002, n. 172 del 2003 e n. 158 del 2004).

Si ricorda inoltre che, con particolare riferimento alla materia dell'immigrazione, la Corte ha recentemente affermato che "*il quadro normativo in materia di sanzioni penali per l'illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale, risultante dalle modificazioni che si sono succedute negli ultimi anni, anche per interventi legislativi successivi a pronunce di questa Corte, presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi*

costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa della stessa" (sentenza n. 22 del 2007).

Articolo 1
(Modifiche al codice penale)

Comma 1, lett. a)

Codice penale	
Testo previgente	Testo vigente
<p>Articolo 235</p> <p><i>Espulsione dello straniero dallo Stato</i></p>	<p>Articolo 235</p> <p><i>Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato</i></p>
<p>L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.</p>	<p>Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.</p>
<p>Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'autorità amministrativa.</p>	<p>Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p>

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. b)

Codice penale	
Testo previgente	Testo vigente
Articolo 312 <i>Espulsione dello straniero</i>	Articolo 312 <i>Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato</i>
Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato.	Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
	Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. c)

Codice penale	
Articolo 589 <i>Omicidio colposo</i>	
Testo previgente	Testo vigente
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.	<i>Identico.</i>
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.	Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.
	<p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni	Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni

Codice penale	
Articolo 589 <i>Omicidio colposo</i>	
Testo previgente	Testo vigente
dodici.	quindici.

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. d)

Codice penale	
Articolo 590 <i>Lesioni personali colpose</i>	
Testo previgente	Testo vigente
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.	<i>Identico.</i>
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.	<i>Identico.</i>
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni .	Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a

Codice penale	
Articolo 590 <i>Lesioni personali colpose</i>	
Testo previgente	Testo vigente
	quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.	<i>Identico.</i>
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	<i>Identico.</i>

Articolo 1
(Modifiche al codice penale)

Comma 1, lett. e)

Codice penale	
Testo previgente	Testo vigente
	Articolo 590-bis <i>Computo delle circostanze</i>
	Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Articolo 1
(*Modifiche al codice penale*)

Comma 1, lett. f)

Codice penale	
Articolo 61 <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	
Testo previgente	Testo vigente
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:	<i>Identico;</i>
1. l'aver agito per motivi abietti o futili;	1. <i>Identico;</i>
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;	2. <i>Identico;</i>
3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;	3. <i>Identico;</i>
4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;	4. <i>Identico;</i>
5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;	5. <i>Identico;</i>
6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;	6. <i>Identico;</i>
7. l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro,	7. <i>Identico;</i>

Codice penale	
Articolo 61 <i>Circostanze aggravanti comuni</i>	
Testo previgente	Testo vigente
cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;	
8. l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;	8. <i>Identico;</i>
9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;	9. <i>Identico;</i>
10. l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;	10. <i>Identico;</i>
11. l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.	11. <i>Identico;</i>
	11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

Articolo 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;

e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«I-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

l-ter. La richiesta di cui al comma *l-bis* è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «*l-bis.* Nei casi di cui all'articolo 453, comma *l-bis*, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per

sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera *a)*, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli *423-bis*, *600-bis*, *624-bis*, e *628* del codice penale,».

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame è composto da un **unico comma** suddiviso in **undici lettere** ognuna delle quali modifica, sostituisce o abroga una disposizione del codice di procedura penale.

La **lettera a)** ha aggiunto all'art. 260 c.p.p. due nuovi commi, il *3-bis* ed il *3-ter*, che estendono il novero dei casi in cui si procede alla **distruzione di cose sottoposte a sequestro** nel corso di un procedimento penale, al fine di risolvere le difficoltà di carattere economico e pratico che la custodia e la conservazione di ingenti quantitativi di merce può porre.

Il sequestro del "corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti" è disciplinato dagli artt. 253 e ss. c.p.p. tra i mezzi di ricerca della prova. Tale sequestro viene definito probatorio ed ha come finalità l'apprensione di una cosa determinata, mobile o immobile, che costituisce il corpo del reato o cosa a questo pertinente, per garantire al giudizio il mezzo di prova. In particolare gli artt. 253-263 c.p.p. definiscono fattispecie specifiche di sequestri, aventi ad oggetto beni di rilevanza quali la corrispondenza, documenti bancari o atti coperti dal segreto di Stato o professionale.

L'art. 260 c.p.p. descrive le attività materiali che vengono eseguite al fine di impedire che le cose sottoposte a sequestro vengano manipolate o ne venga modificato lo *status quo*. Esso precisa che in presenza di cose che possono alterarsi (prodotti alimentari, farmaceutici o altri prodotti soggetti a deperimento o alterazione nel tempo), l'autorità giudiziaria può ordinare l'alienazione o la distruzione (comma 3). Ai sensi dell'art. 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria prima di procedere alla distruzione, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore. Delle operazioni di distruzione è redatto verbale da allegare agli atti.

Mentre il comma 3 dell'art. 260 c.p.p. si limita dunque a prevedere la distruzione delle cose che possono alterarsi, il nuovo comma *3-bis*, introdotto dalla lettera in esame, dispone che l'autorità giudiziaria deve procedere, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle cose di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando:

- le stesse sono di difficile custodia, ovvero
- la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero
- la violazione dei predetti divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione risulti evidente, anche in esito di eventuali accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 360 c.p.p..

L'autorità giudiziaria, prima di ordinare la distruzione, deve disporre il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p..

Art. 364 c.p.p.: "1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.

7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale".

La relazione segnala che un tipo analogo di distruzione è prevista dall'art. 171-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633⁷. Tale disposizione prevede che, quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria possa ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni del già menzionato art. 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Si ricorda che una disposizione di carattere analogo a quella prevista dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 260 era prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a)

⁷ "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

dell'A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*", presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia il 13 novembre 2007. Tale disegno di legge era stato assegnato in sede referente alla II Commissione della Camera, che non ne ha iniziato l'esame.

Peraltro si rileva che mentre il disegno di legge della scorsa legislatura configurava la distruzione come una possibilità che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto valutare ("l'autorità giudiziaria può procedere"), il decreto-legge in esame prevede un obbligo ("l'autorità giudiziaria procede").

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3-ter, la polizia giudiziaria può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, in caso di sequestro nei confronti di ignoti.

La distruzione può avvenire 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria.

In questo caso, è fatta salva la mera facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

La **lettera b)**, in coordinamento con quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del decreto-legge in esame, ha modificato l'art. 371-bis c.p.p., che disciplina l'**attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia**, estendendo i poteri di coordinamento di quest'ultimo anche alla materia delle misure di prevenzione.

Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* apportano modifiche alla disciplina del **giudizio direttissimo**, con l'intenzione di far sì che la scelta del rito in questione divenga la regola in relazione a tutte le indagini che non richiedono attività ulteriori da parte del pubblico ministero.

In particolare, la **lettera c)** prevede che, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, il pubblico ministero debba necessariamente procedere con il rito direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

La **lettera d)** contiene analogha previsione per il caso in cui sia stata resa confessione nel corso dell'interrogatorio.

Le lettere *f)*, *g)* e *h)* apportano analoghe modifiche alla disciplina del **giudizio immediato**.

Infatti, la **lettera f)** prevede che, qualora ne ricorrano i presupposti, il pubblico ministero debba sempre richiedere il giudizio immediato, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

Le lettere *g)* e *h)* sono volte ad accelerare l'instaurazione del giudizio, nelle ipotesi in cui a carico dell'indagato sia stata emessa un'ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale e la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria sia stata confermata in sede di riesame.

Secondo la relazione, infatti, sia quando la prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza - presupposto della misura custodiale - ha ricevuto un significativo avallo in sede di riesame, sia anche quando l'indagato non ha validamente attivato tale rimedio, è opportuno che il pubblico ministero attivi il procedimento in esame, anche al di fuori del termine di 90 giorni dalla notizia di reato previsto dall'art. 454, comma 1, c.p.p..

Pertanto, la **lettera g)**, introducendo i nuovi commi *1-bis* e *1-ter* all'art. 453 c.p.p., prevede che il pubblico ministero debba richiedere il giudizio immediato, anche fuori dai suddetti termini di cui all'art. 454, comma 1, c.p.p. e, comunque, entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini. Tale richiesta è formulata dopo la definizione del procedimento di riesame ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.

Ai sensi della **lettera h)**, che introduce un nuovo comma *1-bis* all'art. 455 c.p.p., il giudice deve rigettare la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Le lettere *g)* e *h)* dell'articolo in esame corrispondono all'art. 4, comma 1, lettere *i)* ed *l)* del già ricordato A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*".

Le **lettere i) ed l)** hanno abrogato, rispettivamente, i commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p. ed il comma 2 dell'art. 602 c.p.p., che prevedevano l'accordo tra le parti per l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi (il c.d. **patteggiamento in appello**).

Al riguardo, si osserva che il cd. patteggiamento in appello di cui all'abrogato art. 599 c.p.p., comma 4, rappresentava un istituto distinto rispetto al patteggiamento di cui all'art. 444 del medesimo codice. L'art. 599, comma 4, prevedeva che la corte d'appello, se le parti ne facevano richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, poteva decidere sul punto in camera di consiglio. Se i motivi dei quali veniva chiesto l'accoglimento comportavano una diversa determinazione della pena (rispetto al primo grado), le parti (PM, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) potevano accordarsi sull'entità della stessa indicandola al giudice. Questi se accoglieva la richiesta pronunciava sentenza, altrimenti ordinava la citazione a comparire al dibattimento (art. 599, comma 5). Il diniego del

giudice non precludeva, comunque alle parti di riproporre la stessa richiesta in dibattimento.

A sua volta, l'art. 602, secondo comma, c.p.p. stabiliva, in caso di concorde richiesta delle parti per l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599, comma 4, che il giudice, quando riteneva che la richiesta dovesse essere accolta, provvedesse immediatamente o altrimenti disponesse per la prosecuzione del dibattimento.

La relazione illustrativa del provvedimento afferma che le motivazioni dell'eliminazione di tale istituto risiedono essenzialmente nel fatto che, pur diverso, sia come funzione che come struttura processuale, dal patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p. il patteggiamento in appello ha, nella pratica, provocato il ridimensionamento dell'interesse a chiedere l'applicazione del patteggiamento vero e proprio già in primo grado, così vanificando le finalità deflative per cui era stato introdotto.

Inoltre, il ricorso alla richiesta di cui all'art. 602, secondo comma, provocava grazie alla rimodulazione della pena, un abnorme abbattimento della misura della stessa, potendo, tra l'altro il giudice, accogliere la richiesta senza particolari oneri di motivazione (in tale ultimo senso, v. Cassazione penale, sentenza 24 maggio 1995).

Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo in esame corrispondono all'art. 4, comma 1, lettere *m)* ed *n)* del già ricordato A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*".

La **lettera m)**, infine, novellando il comma 9 dell'art. 656 c.p.p., dispone che in relazione a specifici reati che suscitano particolare allarme sociale sia **esclusa la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva** prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p..

Si ricorda infatti che l'art. 656 c.p.p. (*Esecuzione delle pene detentive*) prevede, al comma 5, in caso di pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni (o sei anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del testo unico in materia di stupefacenti), che il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 (la sospensione è prevista una sola volta) e 9 (deroghe alla disciplina generale), ne sospende l'esecuzione.

L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui all'ordinamento penitenziario (legge 354/1975) e di cui all'art. 94 del testo unico in materia di stupefacenti ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile

ai sensi degli artt. 90 e ss. del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato

Il comma 9 del suddetto art. 656 c.p.p. introduce delle deroghe, stabilendo (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame) che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non poteva essere disposta nei confronti:

a) dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del testo unico in materia di stupefacenti;

b) di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) dei condannati ai quali sia stata applicata la plurirecidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p..

Il decreto-legge in esame ha ampliato l'elenco dei casi in cui la sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, non può essere disposta, ricomprendendovi i soggetti condannati per i seguenti reati:

- incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- furto in abitazione e con strappo (art. 624-*bis* c.p.);
- rapina (art. 628 c.p.).

La lettera *m*) dell'articolo in esame corrisponde all'art. 4, comma 1, lettera *o*) del già ricordato A.C. 3241 della XV legislatura, recante "*Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena*".

Articolo 2
(*Modifiche al codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. a)

Codice di procedura penale	
Articolo 260 <i>Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.	1. <i>Identico.</i>
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.	2. <i>Identico.</i>
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione	3. <i>Identico.</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 260 <i>Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili</i>	
Testo previgente	Testo vigente
	<p>3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.</p>
	<p>3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.</p>

Articolo 2
(Modifiche al Codice di procedura penale)

Comma 1, lett. b)

Codice di procedura penale	
Articolo 371-bis <i>Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.</p>	<p>1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e in relazione ai provvedimenti di prevenzione. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.</p>
(...)	(...)

Articolo 2
(*Modifiche al Codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. c) e d)

Codice di procedura penale	
Articolo 449 <i>Casi e modi del giudizio direttissimo</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.	1. <i>Identico.</i>
2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.	2. <i>Identico.</i>
3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.	3. <i>Identico.</i>
4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.	4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al	5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha

Codice di procedura penale	
Articolo 449 <i>Casi e modi del giudizio direttissimo</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.</p>	<p>reso confessione.</p> <p>L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.</p>
<p>6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Articolo 2
(Modifiche al Codice di procedura penale)

Comma 1, lett. e)

Codice di procedura penale	
Articolo 450 <i>Instaurazione del giudizio direttissimo</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.	1. Quando procede a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

Articolo 2
(*Modifiche al Codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. f) e g)

Codice di procedura penale	
Articolo 453 <i>Casi e modi di giudizio immediato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1 Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.</p>	<p>1 Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.</p>
	<p>1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.</p>
	<p>1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.</p>

Codice di procedura penale	
Articolo 453 <i>Casi e modi di giudizio immediato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)

Articolo 2
(Modifiche al Codice di procedura penale)

Comma 1, lett. h)

Codice di procedura penale	
Articolo 455 <i>Decisione sulla richiesta di giudizio immediato</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1 Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.</p>

Articolo 2
(*Modifiche al Codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. i)

Codice di procedura penale	
Articolo 599 <i>Decisioni in camera di consiglio</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.	1. <i>Identico.</i>
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.	2. <i>Identico.</i>
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.	3. <i>Identico.</i>
4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le	<i>Abrogato</i>

Codice di procedura penale	
Articolo 599 <i>Decisioni in camera di consiglio</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.</p>	
<p>5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.</p>	<i>Abrogato</i>

Articolo 2
(*Modifiche al Codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. l)

Codice di procedura penale	
Articolo 602 <i>Dibattimento in appello</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.	1. <i>Identico.</i>
2. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.	<i>Abrogato</i>
3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.	3. <i>Identico.</i>
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 2
(*Modifiche al Codice di procedura penale*)

Comma 1, lett. m)

Codice di procedura penale	
Articolo 656 <i>Esecuzione delle pene detentive</i>	
Testo previgente	Testo vigente
(...)	(...)
<p>9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:</p> <p><i>a)</i> nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'<i>articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ;</i></p> <p><i>b)</i> nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;</p> <p><i>c)</i> nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.</p>	<p>9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:</p> <p><i>a)</i> nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'<i>articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;</i></p> <p><i>b) identica;</i></p> <p><i>c) identica.</i></p>

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.».

L'**articolo 3** del decreto-legge in esame sottrae alla competenza del giudice di pace le ipotesi aggravate di lesioni colpose di cui all'art. 590, terzo comma, c.p., quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A tal proposito, si ricorda che, l'art. 1, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge in esame ha aggiunto un nuovo periodo al terzo comma dell'art. 590 c.p., ai sensi del quale, nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se un soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona ad altri:

- lesioni personali gravi, la pena è della reclusione da sei mesi a 2 anni;
- lesioni personali gravissime, la pena è della reclusione da 1 anno e sei mesi a 4 anni.

L'art. 3 in esame interviene sull'art. 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274⁸, il quale stabilisce la competenza del giudice di pace, tra l'altro, per i delitti consumati o tentati previsti dall'art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione (prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame):

- delle fattispecie connesse alla colpa professionale;
- dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;
- dei fatti che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

⁸ "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468".

A tale lista di esclusioni, l'art. 3 del decreto-legge in esame ha aggiunto le fattispecie di cui all'art. 590, comma terzo, c.p., quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera *c*), del Codice della strada (ossia un soggetto al quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 3*(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)***Comma 1**

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274	
<i>Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468</i>	
Articolo 4 <i>Competenza per materia</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. Il giudice di pace è competente:	1. <i>Identico</i> :
<p>a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-<i>bis</i>, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-<i>bis</i>, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-<i>bis</i>, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-<i>bis</i>, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;</p>	<p>a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-<i>bis</i>, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-<i>bis</i>, 633, primo comma,</p>

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274	
<i>Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468</i>	
Articolo 4 <i>Competenza per materia</i>	
Testo previgente	Testo vigente
	salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639- <i>bis</i> , 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639- <i>bis</i> , 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;
<i>b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.</i>	<i>b) identica.</i>
(...)	(...)

Articolo 4, comma 1

(Modifiche all'articolo 186 del codice della strada in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;

c) dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

«2-*quinquies*. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il

veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

L'articolo 4, comma 1, reca modifiche all'articolo 186 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, elevando la pena dell'arresto, disponendo la confisca del veicolo e punendo con sanzione penale il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico.

Il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 186, comma 2, lettera b) del codice della strada, elevando da tre a sei mesi il massimo edittale della pena dell'arresto irrogabile a chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); oltre alla pena predetta, che ora viene inasprita, il testo vigente prevede l'irrogazione dell'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Il comma 1, lettera b) modifica l'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada prevedendo:

- l'elevazione fino ad un anno (in luogo dei sei mesi attualmente previsti) del massimo edittale della pena dell'arresto irrogabile a chi guida con un un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
- che il veicolo sottoposto a sequestro possa essere affidato in custodia al trasgressore.

Si osserva che la sanzione accessoria della confisca è applicata richiamandosi l'articolo 240, comma 2, del codice penale, in luogo delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI, del codice della strada, come è sempre fatto dal medesimo codice in relazione a tale sanzione accessoria. La ragione di tale cambio di registro non è spiegata dalla relazione illustrativa del decreto-legge.

Il richiamato articolo 240, comma 2, del codice penale dispone la confisca:

- 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Infine, è aggiunto un periodo in base al quale: "la stessa procedura si applica anche nel caso di cui all'articolo 186, comma 2-bis" del codice (qualora alla guida in stato di ebbrezza consegue un incidente stradale). *Si osserva che non è espressamente indicato a quale procedura si riferisca il periodo in esame; presumibilmente si tratta di quella di cui ai due periodi immediatamente precedenti che dispongono la confisca del veicolo e consentono l'affidamento al trasgressore del veicolo sottoposto a sequestro.*

Il testo vigente dell'articolo 186, comma 2, lettera c) prevede anche:

- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni;
- la revoca della patente quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico

superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Il comma 1, lettera c) inserisce un nuovo comma *2-quinquies* all'articolo 186 del codice della strada prevedendo che:

- salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia;
- le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Si osserva che il comma 2 dell'articolo 186, dopo le modifiche recate dalla precedente lettera b) dell'articolo 4, comma 1, in commento, prevede sempre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo e, quindi, sempre la misura cautelare del sequestro, il quale precede la confisca.

Il comma 1, lettere d) e) f) modificano il comma 7, dell'articolo 186 del codice della strada, trasformando, da violazione amministrativa a reato penale, il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e prevedendo la misura della sanzione per rinvio al comma 2, lettera c) del medesimo articolo 186, come modificato dalla lettera c) del comma 1, dell'articolo 4 in commento:

- arresto da tre mesi ad un anno;
- ammenda da euro 1.500 a euro 6.000.

Le sanzioni penali predette sostituiscono quelle previgenti, cioè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000 e quella più elevata da 3.000 a 12.000 euro se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il conducente.

Il testo vigente dell'articolo 186, comma 7, prevede anche:

- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni;
- il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;
- la visita medica obbligatoria del trasgressore;
- la revoca della patente in caso di più violazioni nel biennio.

L'articolo 1 del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, modifica le sanzioni penali per i casi di omicidio colposo, singolo e plurimo, nonché lesioni personali gravi e gravissime, derivanti dalla commissione di violazioni al codice della strada.

Sicurezza stradale

Nel decreto legislativo 285/1992 «Nuovo codice della strada» le disposizioni volte garantire la sicurezza stradale sono contenute nel titolo IV (che disciplina i requisiti e le procedure per il rilascio della patente di guida e i casi di sospensione e revoca della patente stessa), nel titolo V (che reca le norme di comportamento alle quali devono conformarsi gli utenti della strada) e nel titolo VI (che individua gli illeciti amministrativi e penali commessi in violazione del codice e le relative sanzioni).

La legge 85/2001 ha delegato al Governo la revisione del nuovo codice della strada e una parziale attuazione si è avuta con il decreto legislativo 9/2002 chiarendo che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale figura tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

Il medesimo provvedimento ha poi introdotto nell'ordinamento l'istituto della patente a punti, il cui meccanismo di funzionamento può essere sinteticamente riassunto nei termini seguenti: la patente viene dotata di 20 punti iniziali, che vengono detratti in numero variabile a seconda della gravità delle infrazioni commesse; la sottrazione di tutti e 20 i punti comporta la sottoposizione ad un esame di revisione, mentre il riacquisto dei punti è comunque possibile - entro certi limiti - previa frequenza di appositi corsi di aggiornamento, ovvero - *in toto* - a seguito di un comportamento virtuoso da parte del conducente per almeno un biennio.

Quanto poi alle regole per la circolazione dei ciclomotori e dei motocicli, è stato consentito il trasporto del secondo passeggero sui veicoli a due ruote solo se il conducente ha più di 18 anni, mentre è stato introdotto il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, il cosiddetto «patentino», che sono tenuti a conseguire i conducenti minori di età e i maggiorenni che non siano già titolari di altra patente.

Sono stati altresì rimodulati i limiti di velocità, diversificandoli in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e alle condizioni meteorologiche. È stata poi ridefinita la normativa relativa all'uso dei dispositivi luminosi dei veicoli, prevedendo l'obbligo di accensione degli anabbaglianti per i ciclomotori e per i motocicli in qualsiasi condizione di marcia.

Sul piano sanzionatorio, alla previsione della revoca della patente per i conducenti di autobus e di veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti, si è accompagnato l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di svolgimento di competizioni sportive su strada.

Ulteriori modifiche al codice della strada sono state introdotte a distanza di pochi mesi dal decreto-legge 212/2002 che ha introdotto l'obbligo dell'uso delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti durante la marcia dei veicoli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Senza incidere direttamente sul codice della strada, lo stesso provvedimento d'urgenza ha altresì previsto la possibilità per gli organi di polizia stradale di impiegare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di alcune norme di comportamento stradale sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre strade individuate dal prefetto con apposito decreto.

Poco meno di un anno dopo, il decreto-legge 151/2003 ha disposto una revisione del sistema delle decurtazioni di punti dalla patente, unitamente ad un inasprimento del regime sanzionatorio applicabile alle fattispecie considerate più pericolose in ragione della loro incidenza sul fenomeno infortunistico stradale (circolazione contromano,

violazione di norme relative alla precedenza, all'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, al sorpasso, alla sosta con motore acceso, al mancato o cattivo uso delle cinture di sicurezza e all'obbligo di usare lenti o apparecchi durante la guida). Sono state inoltre aggravate le sanzioni a carico degli esercenti l'autotrasporto, in caso di inosservanza dei periodi di guida e di riposo o di violazione delle norme sui dispositivi di velocità (cronotachigrafo e limitatore di velocità).

Di particolare rilievo è stata infine l'introduzione della possibilità di effettuare accertamenti preliminari volti ad accertare l'abuso di alcool o l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il quadro normativo in materia è stato inoltre integrato da alcune norme contenute nel decreto-legge 115/2005 il cui articolo 5-*bis* ha previsto la confisca del veicolo in caso di inosservanza di specifici comportamenti durante la guida. È stata inoltre definita una particolare procedura nel caso in cui oggetto del sequestro o del fermo amministrativo sia un ciclomotore o un motoveicolo.

La medesima disposizione ha altresì introdotto un'ulteriore fattispecie di revoca della patente, per i casi in cui il titolare, infrangendo norme di comportamento dettate dal codice della strada, provochi la morte di altre persone e commetta tale violazione in stato di ubriachezza, con accertamento di un tasso alcoolemico almeno pari a 3 grammi per litro, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Anche nel corso della XV legislatura vi è stato un intervento normativo di rilievo, attuato in forza del decreto-legge 117/2007.

Tale provvedimento, adottato in concomitanza con l'incremento di traffico dovuto agli spostamenti estivi, e sostanzialmente volto ad anticipare l'entrata in vigore di talune delle disposizioni oggetto del disegno di legge n. 2480 allora in discussione presso il Senato, ha mirato a contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, mediante interventi sul comportamento dei conducenti, sia sotto il profilo della prevenzione, che attraverso l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni che comportano maggior rischio per la sicurezza stradale.

Tra le nuove misure che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, sono state introdotte, possono segnalarsi le seguenti:

- la pena dell'arresto fino ad un anno in caso di reiterazione del reato di guida senza patente o con patente revocata;
- il divieto per i «neopatentati» di guidare veicoli di potenza superiore a 50 KW/t (il divieto, a seguito di proroga disposta dal decreto-legge 248/2007, opera per coloro che conseguono la patente dal 1° luglio 2008);
- il divieto di trasporto di minori di anni 5 sui veicoli a due ruote;
- l'inasprimento delle sanzioni per la violazione dei limiti di velocità, fino alla revoca della patente di guida in caso di reiterazione delle infrazioni di maggiore gravità;
- la rimodulazione delle pene per la guida in stato di ebbrezza e a seguito dell'assunzione di stupefacenti, escludendo l'arresto nei casi di accertamento di un tasso alcoolemico fino a 0,8 grammi per litro (tale misura di favore appare peraltro adeguatamente bilanciata da un contestuale e deciso incremento delle sanzioni, di natura pecuniaria - fino a 6.000 euro- accessoria - sospensione della patente di guida fino a due anni e revoca in caso di reiterazione - e detentiva - arresto fino a sei

mesi - invece applicabili nei casi in cui vengono accertati valori superiori del tasso alcolemico;

- il raddoppio delle pene e il fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;
- l'incremento delle sanzioni a carico di chi, fa uso di telefoni cellulari alla guida di veicoli;
- l'obbligo di esposizione, per i titolari di alcune tipologie di locali, di apposite tabelle volte ad informare i clienti sulla quantità di alcolici che determinano il superamento del tasso dello 0,5 per cento, con la previsione di una sanzione consistente nella chiusura del locale per un periodo da sette a trenta giorni; il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte nei locali ove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento.

Nonostante l'espressa previsione normativa (articolo 230, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 1992) nelle due ultime legislature il Governo non ha ottemperato all'obbligo di trasmettere alle Camere il programma informativo sulla sicurezza stradale, sul quale pertanto le competenti Commissioni parlamentari non sono state poste nella condizione di potere esprimere i loro orientamenti.

Articolo 4

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni)*

Comma 1, lett. a), b), c), d) e f)

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186	
<i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.	1. <i>Identico.</i>
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:	2. <i>Identico:</i>
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;	a) <i>identica;</i>
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;	b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro	c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186	
<i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.</p>	<p>6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.</p>
<p>2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo</p>	<p>2-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186 <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo vigente
appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.	
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.	<i>2-ter. Identico.</i>
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.	<i>2-quater. Identico.</i>
	2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi	<i>3. Identico.</i>

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186	
<i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo vigente
portatili.	
<p>4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 186 <i>Guida sotto l'influenza dell'alcool</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).</p> <p>La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>

Articolo 4, comma 2

(Modifiche all'articolo 187 del codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

L'articolo 4, comma 2, reca modifiche all'articolo 187 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, elevando la misura dell'ammenda, dell'arresto e disponendo la confisca del veicolo.

Il comma 2, lettera a) modifica l'articolo 187, comma 1, del codice della strada, elevando:

- l'intervallo dell'ammenda irrogabile da 1.000-4.000 euro a 1.500-6.000 euro;
- la durata dell'arresto, che nel testo vigente è fino a tre mesi, portandolo ad almeno tre mesi e fino ad un anno.

Oltre alla pena il testo vigente fa conseguire la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno e la revoca della patente quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Il comma 2, lettera b) aggiunge un periodo all'articolo 187, comma 1 del codice della strada, disponendo (mediante rinvio all'articolo 186, comma 2, lettera c del codice, oggetto dell'articolo 4, comma 1, lettera b del decreto-legge in esame):

- la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
- che il veicolo sottoposto a sequestro possa essere affidato in custodia al trasgressore.

Si osserva che la sanzione accessoria della confisca è applicata richiamandosi l'articolo 240, comma 2, del codice penale, in luogo delle disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI, del codice della strada, come è sempre fatto dal medesimo codice in relazione a tale sanzione accessoria. La ragione di tale cambio di registro non è spiegata dalla relazione illustrativa del decreto-legge.

Il richiamato articolo 240, comma 2, del codice penale dispone la confisca:

- 3) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 4) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Il medesimo comma 2, lettera b) opera un rinvio all'articolo 186, comma 2-*quinqüies* del codice (oggetto dell'articolo 4, comma 1, lettera c del decreto-legge in esame) prevedendo che:

- salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 186, comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia;
- le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

Si osserva che il comma 2 dell'articolo 186, dopo le modifiche recate dall'articolo 4, comma 1, lettera b) prevede sempre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo e, quindi, sempre la misura cautelare del sequestro il quale precede la confisca.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)

Comma 2, lett. a) e b)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 187	
<i>Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.</p>	<p>1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.</p>

Articolo 4, comma 3

(Modifiche all'articolo 189 del codice della strada in materia di comportamento in caso d'incidente)

2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di

cui al comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 186.».

3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

L'articolo 4, comma 3, reca modifiche all'articolo 189 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di comportamento in caso d'incidente, elevando la durata della reclusione irrogabile per chi non si ferma e per chi non presta assistenza ai feriti.

Il comma 3, lettera a) modifica l'articolo 189, comma 6, del codice della strada, elevando da tre a sei mesi il minimo della reclusione irrogabile all'utente della strada che non si ferma in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale vi siano danni alle persone; resta fermo il limite superiore di pena, pari a tre anni.

Il testo vigente prevede, altresì:

- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni;
- l'applicazione delle misure previste dagli articoli 281 (divieto di espatrio) 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) 283 (obbligo di dimora) e 284 (arresti domiciliari) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 (condizioni di applicabilità delle misure coercitive) del medesimo codice, e la possibilità di procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 (arresto facoltativo in flagranza) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Il comma 3, lettera b) modifica l'articolo 189, comma 7, del codice della strada, elevando da sei mesi ad un anno il minimo della reclusione irrogabile all'utente della strada che non presta assistenza alle persone ferite in caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, nel quale vi siano danni alle persone; resta fermo il limite superiore di tre anni.

Il testo vigente prevede, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

L'articolo 189 del codice della strada impone all'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Tutte le persone coinvolte in un incidente devono:

- porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione;
- adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità;
- evitare intralcio alla circolazione;
- fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

La violazione a tali obblighi è sanzionata con il pagamento di una somma da 74 a 296 euro.

Gli agenti in servizio di polizia stradale, invece, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

Gli obblighi di fermata e di assistenza sono disciplinati, in primo luogo, dai commi 5 (danni alle sole cose) 6 e 7 (danni alle persone, che sono stati illustrati in relazione alle modifiche recate dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge in esame). Il comma 5 sanziona la mancata fermata in caso di incidente, con danno alle sole cose, prevedendo:

- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036;
- se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare la revisione del veicolo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.

Infine, i commi 8 e 8-*bis* dell'articolo 189, disciplinano la fattispecie del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria; in tale caso, qualora dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non si applica l'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. Se il conducente si presenta entro le ventiquattro ore successive al fatto, non si applicano il divieto di espatrio e le altre limitazioni alla libertà personale prima illustrate in relazione alle modifiche operate al comma 6 dell'articolo 189.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)

Comma 3, lett. a) e b)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 189	
<i>Comportamento in caso di incidente</i>	
Testo previgente	Testo vigente
(...)	(...)
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.	1. <i>Identico.</i>
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.	2. <i>Identico.</i>
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 189 <i>Comportamento in caso di incidente</i>	
Testo previgente	Testo vigente
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.	4. <i>Identico.</i>
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.	5. <i>Identico.</i>
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura	6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni . Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di

<p>Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285</p> <p><i>Nuovo codice della strada</i></p>	
<p>Articolo 189</p> <p><i>Comportamento in caso di incidente</i></p>	
Testo previgente	Testo vigente
penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.	fuori dei limiti di pena ivi previsti.
<p>7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.</p>	<p>7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.</p>

Articolo 4, comma 4

(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada in tema di sanzioni amministrative accessorie)

4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

L'articolo 4, comma 4, reca modifiche all'articolo 222 del codice della strada (decreto legislativo 285/1992) in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, prevedendo la revoca della patente qualora dall'incidente derivi un omicidio colposo e sia stato provocato da soggetto in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comma 4 aggiunge un periodo all'articolo 222, comma 2, del codice della strada, disponendo che il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente quando dall'incidente derivi un omicidio colposo e sia stato causato da soggetto:

- in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
- sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)

Comma 4

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 222	
<i>Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.	1. <i>Identico.</i>
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.	2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita	2-bis. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	
<i>Nuovo codice della strada</i>	
Articolo 222 <i>Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati</i>	
Testo previgente	Testo vigente
fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.	
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.	3. <i>Identico.</i>

Articolo 5

(*Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*)

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ceda a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

L'**articolo 5** apporta una modifica testuale all'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione (d. lgs. 286/1998).

Attraverso la novella viene introdotta una specifica fattispecie incriminatrice, che sanziona la condotta di chi ceda a titolo oneroso un immobile a uno straniero irregolarmente soggiornante (nuovo **comma 5-bis**).

Gli elementi caratterizzanti tale nuova figura di reato sono i seguenti:

- si tratta di un delitto (è sanzionato infatti con la reclusione da sei mesi a tre anni);
- le condotte incriminate sono le “cessioni a titolo oneroso”: dunque sicuramente le vendite, *probabilmente* le locazioni, ma non anche i comodati;
- la fattispecie incriminatrice prevede la conoscenza, da parte del cedente, dello *status* di irregolare del cessionario dell'immobile;
- il fatto è punito in base alla norma in esame “salvo che costituisca più grave reato”;
- la condanna con pronuncia definitiva per tale reato importa anche la confisca dell'immobile, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato (ciò può verificarsi, ad esempio, ove il reo abbia la materiale disponibilità ma non la titolarità dell'immobile).

Quanto alla confisca, la disposizione in esame rinvia alla normativa vigente in materia, imprimendo però uno specifico vincolo di destinazione ai proventi della

vendita dei beni confiscati: le relative somme vanno impiegate in attività di contrasto dell'immigrazione clandestina.

Si ricorda che, in base all'articolo 240 c.p., in caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto e il profitto. Inoltre, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. L'istituto della confisca, in base alla stessa disposizione, subisce varie limitazioni quando la cosa appartiene a persona estranea al reato.

Lo stesso codice penale (art. 446) e diverse leggi penali speciali prevedono poi ulteriori casi di confisca obbligatoria (ad es. in materia di armi ed esplosivi; di stupefacenti; di reati mafiosi; di edilizia).

In sintesi, il disvalore della condotta incriminata dall'articolo in esame sembra risiedere in una particolare forma di agevolazione consapevole di un soggiorno irregolare sul territorio nazionale, posta in essere dietro corrispettivo.

Si ricorda, al riguardo, che il Testo Unico sull'immigrazione, all'articolo 12, comma 5, già punisce, fra l'altro, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme dello stesso testo unico.

Articolo 5*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)***Comma 1**

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 12	
<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	
Testo previgente	Testo vigente
(...)	(...)
<p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
	<p>5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove</p>

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	
<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	
Articolo 12 <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	
Testo previgente	Testo vigente
	disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
(...)	(...)

Articolo 6

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può

provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle

funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

L'**articolo 6** apporta diverse modifiche sostanziali all'**articolo 54** del TUEL⁹, che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

La *ratio* delle innovazioni introdotte risiede nel potenziamento dell'armamentario giuridico a disposizione del sindaco per il contrasto della criminalità locale. Tale potenziamento è, nell'intendimento del Governo (cfr. relazione al ddl), il frutto di un bilanciamento fra le prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e l'esigenza di valorizzare, anche in tale ambito materiale, il ruolo degli enti locali. Nell'ottica governativa, la posizione del sindaco diviene così quella di "fulcro" di una nuova sinergia tra le istituzioni nella lotta alla criminalità, atteso che la qualità di amministratore locale gli permette di sapere quali problematiche del suo territorio ridondino in rischi per la sicurezza.

Si segnala che le innovazioni appresso illustrate erano previste anche dal cosiddetto 'pacchetto Amato' (ddl. n. 3278 della scorsa legislatura, presentato alla Camera, cfr. art. 13).

In primo luogo, viene data autonoma evidenza alle funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica di spettanza del sindaco: esse sono disciplinate in maniera "compatta" nel **nuovo comma 1**. Tale innovazione formale è volta, nelle intenzioni del Governo, a conferire maggiore pregnanza e rilievo a dette funzioni.

⁹ D. lgs. 267/2000.

Il **nuovo comma 2** attribuisce al sindaco il compito di concorrere ad assicurare la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, in maniera da consentire una maggiore partecipazione dell'amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini (v. relazione illustrativa). Le forme di tale cooperazione istituzionale sono demandate ad apposite direttive del Ministero dell'interno.

Appare suscettibile di precisazione la natura giuridica dell'intervento statale: mentre il testo del d.l. parla di "direttive di coordinamento", la relazione fa riferimento a "regolamenti".

Ai fini di un inquadramento costituzionale della norma in esame, va ricordato che l'articolo 117 Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in tema di ordine pubblico e sicurezza, fatta eccezione per la polizia amministrativa locale (co. II, lett. h)).

Nell'ordinamento vigente una forma di coinvolgimento del sindaco nella materia della sicurezza è prevista dall'articolo 20 della legge 121/1981. La norma da ultimo citata ha istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo collegiale di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'organo, presieduto dal prefetto, è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Il **comma 4 novellato** amplia il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, prevedendo, quale situazione legittimante il provvedimento *extra ordinem*, anche il grave pericolo per la "sicurezza urbana" (che si affianca così al grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, già previsto).

Siffatti provvedimenti d'urgenza vanno comunicati al prefetto, in quanto la situazione che li legittima attiene alla sicurezza, tematica che - secondo la relazione - vede comunque un ruolo centrale e "strategico" dell'autorità locale di Governo, cui competono in via generale gli interventi attuativi dell'ordinanza sindacale.

Così, anche da un punto di vista strettamente operativo, è ulteriormente rafforzata quella sinergia fra istituzioni che rappresenta uno degli aspetti fondamentali del provvedimento in esame (v. relazione illustrativa).

Si ricorda che, in base al testo previgente, il ruolo del prefetto era limitato alla cooperazione nei casi in cui il sindaco richiedesse l'uso della forza pubblica.

Si consideri che lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente - di cui è ampliata la sfera operativa - è assai incisivo, consentendo, secondo le ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali, di disporre anche in deroga a norme di legge (col limite del rispetto dei precetti costituzionali e dei "principi generali dell'ordinamento").

Il comma 5 del testo novellato introduce una forma di coordinamento fra amministratori locali, che viene attivata dal prefetto quando i provvedimenti sindacali in rema di sicurezza appaiono suscettibili di incidere anche sulla ordinata convivenza nei comuni contigui o limitrofi. In tali evenienze il prefetto convoca una conferenza cui partecipano, necessariamente, i sindaci interessati e il presidente di provincia; eventualmente, anche altri soggetti pubblici o privati legati all'ambito territoriale interessato dal provvedimento.

La relazione illustrativa afferma che la suddetta conferenza non è riconducibile al modello tipizzato dalla legge 241/1990. Appare pertanto suscettibile di chiarimento se e quale valore le risultanze della conferenza abbiano rispetto ai provvedimenti sindacali in tema di sicurezza. La lettera della disposizione sembra peraltro lasciar intendere che la conferenza sia successiva all'adozione del provvedimento.

Dal nuovo testo dell'articolo 54 sono inoltre espunte le norme che in precedenza consentivano la nomina di un commissario *ad acta* da parte del prefetto, nei casi di inerzia del sindaco nell'espletamento dei servizi di competenza statale.

La relazione illustrativa afferma che la soppressione di tali previsioni è in sintonia col mutato quadro costituzionale di riferimento (nuovo titolo V della parte seconda).

Peraltro, nei **commi 11 e 12 del testo novellato** sono previsti nuovi, significativi poteri in capo all'Amministrazione dell'interno:

1. il potere di surrogare direttamente, in caso di inerzia, l'amministratore locale nelle funzioni relative alla sicurezza e all'incolumità pubblica (anche con provvedimenti urgenti), e negli adempimenti in ordine allo stato civile, alla materia elettorale, alla leva militare e alla statistica;
2. il potere di adottare atti d'indirizzo per l'esercizio di tutte le funzioni previste in capo al sindaco dall'articolo 54 del TUEL.

Appare meritevole di considerazione in ottica comparativa fra testo previgente e testo vigente, tenendo presente il "mutato quadro costituzionale", il grado di invasività del ruolo del prefetto in relazione alle funzioni del sindaco.

Articolo 6

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

Comma 1

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo vigente
Articolo 54 <i>Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale</i>	Articolo 54 <i>Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale</i>
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:	1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;	<i>Cfr. infra comma 3</i>
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;	a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;	b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.	<i>c) identica.</i>
	2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo vigente
	nazionale di pubblica sicurezza.
<i>Cfr. supra comma 1, lett a)</i>	3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico , provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.	4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
	5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei	6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo vigente
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.	orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4 .
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.	7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.	8. Identico.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.	9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati , nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> e <i>d)</i> del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.	10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3 , nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le	11. Nelle fattispecie di cui ai commi

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo vigente
funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.	1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.	
10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza	
	12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Articolo 7

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

L'**articolo 7** attribuisce una nuova funzione ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dalla legge 128/2001¹⁰, ai fini della collaborazione della polizia municipale alla sicurezza pubblica: viene demandata ai suddetti piani la "determinazione dei rapporti di reciproca collaborazione" fra polizia municipale e Polizia dello Stato.

La disposizione in esame sembra da porre in relazione sistematica con il potenziamento del ruolo dei sindaci nella lotta alla criminalità, in una prospettiva di "sinergia" con il livello di governo centrale (v. sopra la scheda relativa all'articolo 6).

Si segnala che le innovazioni introdotte dall'articolo in esame erano prefigurate anche dal cd. 'pacchetto Amato', presentato nella scorsa legislatura alla Camera (ddl n. 3278, art. 12).

La locuzione "determinazione dei rapporti di reciproca collaborazione" appare di senso non univoco, e comunque suscettibile di coordinamento col disposto del novellato articolo 52, comma 2 del TUEL (v. sopra, commento art. 6) e con la normativa già vigente in materia (v. appresso).

Potrebbe poi, sul piano del drafting, valutarsi una riformulazione della disposizione come novella alla legge 128/2001, così da evitare una catena normativa, di non agevole ricostruzione per il cittadino.

Si ricorda che, in base all'articolo 17 della legge 128/2001, il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale

¹⁰ *Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.*

e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

Si ricorda inoltre che, in base all'articolo 3 della legge 65/1986¹¹, gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. Il successivo articolo 5, al comma 4, stabilisce che nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di polizia municipale, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

Il **secondo periodo** dell'articolo in esame dispone invece in ordine alle procedure da seguire per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato (da parte della polizia municipale, *deve intendersi*), l'immediata denuncia alla Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa. La definizione di tali procedure è demandata a decreti del Ministro della giustizia – *di cui non è specificata la natura* – di concerto con gli altri ministri interessati (interno, economia, difesa).

Si ricorda che, in generale, quando i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno notizia – nell'esercizio o a causa delle loro funzioni – di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne senza ritardo denuncia scritta al p.m. o a un ufficiale di polizia giudiziaria (cfr. art. 331 c.p.p.).

¹¹ Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

Articolo 8

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei

documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

L'**articolo 8** amplia le possibilità di accesso della polizia municipale ai dati presenti nel CED interforze del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, gli agenti di polizia municipale – se addetti ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza - potevano accedere, presso il CED, allo schedario dei veicoli rubati.

Ora, a seguito delle modifiche introdotte, essi possono accedere anche ai dati sui veicoli rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti.

Inoltre, la norma in esame permette al personale della polizia municipale, previa apposita abilitazione, un ruolo anche attivo, di immissione dei dati autonomamente acquisiti.

Si segnala che una innovazione di questo tipo era contenuta anche nel cd. 'pacchetto Amato', presentato alla Camera nella scorsa legislatura dal Governo *pro tempore* (ddl C. 3278, art. 11).

L'accesso ai dati contenuti nel CED è regolamentato dall'art. 9 della L. 121/81¹² (come modificato dalla L. 668/1986 e dalla L. 675/1996 - ora D.lgs. 196/2003¹³).

L'accesso è consentito agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, ai Funzionari dei Servizi di Informazione e Sicurezza ed agli Agenti di PG debitamente autorizzati; è altresì consentito all'Autorità giudiziaria per le finalità istituzionali e nei limiti della disciplina posta dal c.p.p..

¹² Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

¹³ Codice in materia di protezione dei dati personali.

E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni contenute nel CED per finalità diverse da quelle di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

Vietata è anche la circolazione delle informazioni stesse all'interno della Pubblica Amministrazione, all'infuori degli ambiti sopra citati.

La normativa in materia di protezione dei dati personali ha modificato l'art. 10 della citata L. 121, in materia di controlli sul CED: vi provvede ora il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 8

(Accesso della polizia municipale al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

Comma 1, lett. a) e b)

Decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8	
<i>Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica</i>	
Articolo 16-quater	
<i>Disposizioni relative ai servizi della polizia stradale della polizia municipale</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.</p>	<p>1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121.</p>
	<p>1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.</p>
(...)	(...)

Articolo 9

(Centri di identificazione ed espulsione)

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

L'**articolo 9** reca una modifica alla denominazione dei CPT/CPTA (come noto, in precedenza tali acronimi stavano per “centro di permanenza temporanea” e per “centro di permanenza temporanea e assistenza”): in tutti gli ambiti normativi – legislativi e regolamentari - in cui le predette locuzioni compaiano, esse sono sostituite da quella “centro di identificazione e espulsione”.

La relazione illustrativa non fornisce elementi di delucidazione circa le ragioni di tale modifica, né circa il rilievo meramente formale o anche sostanziale della stessa.

Si ricorda che, nello scrutinio giurisdizionale sui presupposti della decretazione d'urgenza, la Corte costituzionale utilizza degli indici testuali, tra i quali l'epigrafe e il preambolo del provvedimento, la relazione illustrativa del ddl di conversione, il resoconto del dibattito parlamentare (v. sentt. 128/2008 e 171/2007).

Un elemento utile a fini interpretativi può essere dato dal fatto che il mutamento della denominazione rappresenta – nell'ambito del provvedimento in esame - una modifica isolata, che non si accompagna ad altre innovazioni relative alle funzioni e alle finalità dei centri.

Si consideri che, sul piano del corretto uso delle fonti, introdurre modifiche nei regolamenti con fonte primaria (come avviene nel caso in esame) dà luogo alla problematica coesistenza, nello stesso testo, di norme di diverso livello gerarchico, sì che le vigenti Regole per la formulazione tecnica dei testi legislativi lo vietano.

I CPT, ora CIE, sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti espulsivi (i motivi di possibile trattenimento sono i seguenti: perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero a giudizio di convalida, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo).

In tali strutture, in base alla normativa vigente, lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità (art. 14, co. 2, d. lgs. 286/1998).

Va ricordato che, in base alla disciplina posta dall'articolo 20 del d. lgs. 30/2007¹⁴ (comma 11), come modificato nel corso della passata legislatura dal d. lgs. 32/2008, il trattenimento negli *ex* CPT può riguardare anche i cittadini comunitari colpiti da un provvedimento di allontanamento, nelle more della procedura di convalida.

¹⁴ *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*

Articolo 10

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51,

comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del

capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

L'**articolo 10** del decreto-legge in esame, composto da un **unico comma**, a sua volta articolato in **sei lettere**, ha modificato la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "*Disposizioni contro la mafia*", attribuendo ai procuratori distrettuali la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione antimafia.

Si ricorda che sia nella XIV che nella XV legislatura il Governo aveva presentato disegni di legge che prevedevano, tra l'altro, modifiche al sistema delle misure di prevenzione antimafia.

Nella XIV legislatura, il Governo presentò alla Camera dei deputati il 19 ottobre 2004 il disegno di legge recante "*Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali*" (A.C. 5362). Tale disegno di legge fu assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente l'8 novembre 2004. Ad esso vennero abbinate altre proposte di iniziativa parlamentare (A.C. 3470 (Ascierto ed altri); A.C. 3578 (Lumia ed altri); A.C. 5623 (Pisapia). Il 13 ottobre 2005, la II Commissione deliberò di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento (A.C. 5362-A). L'Aula non ne terminò l'esame.

Per quanto riguarda la XV legislatura, il Governo presentò alla Camera dei deputati il 13 novembre 2007 il disegno di legge recante "*Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato*" (A.C. 3242). Tale disegno di legge fu assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 20 dicembre 2007. L'esame in Commissione non ha mai avuto inizio.

La legge 31 maggio 1965, n. 575, "Disposizioni contro la mafia"

Tale legge disciplina il ricorso alle misure di prevenzione nella lotta contro la mafia.

Come è noto, il nostro ordinamento, accanto alle misure cautelari e di sicurezza, previste, rispettivamente, dagli artt. 13 e 25 Cost., prevede e disciplina le misure di prevenzione. Queste ultime si differenziano dalle prime in quanto trovano applicazione indipendentemente dalla commissione di un precedente reato e costituiscono applicazione del principio di "prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire" (Corte Costituzionale, sentenza n. 27 del 1959).

La legge 575/1965 ha esteso le tradizionali misure preventive di natura personale di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale, divieto ed obbligo di soggiorno) agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e, a seguito delle modifiche apportate con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. "Rognoni-La Torre"), anche agli indiziati di appartenere ad associazioni camorristiche ed assimilabili.

La legge n. 575/1965 contiene inoltre le principali disposizioni in materia di misure di prevenzione antimafia di natura patrimoniale. Tali misure sono state introdotte nella suddetta normativa dalla citata legge Rognoni-La Torre, che ha inteso così affiancare alle misure di prevenzione di natura personale strumenti che, colpendo i patrimoni degli appartenenti ad associazioni mafiose, potessero assolvere sia ad una funzione preventiva e deterrente, sia, rimuovendo dal mercato capitali illegali, di ripristino della libera concorrenza e delle regole dell'economia legale.

In particolare, la **lettera a)** dell'articolo in esame ha sostituito l'art. 2, comma 1, della legge 575/1965, modificando i soggetti competenti a proporre l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, camorristico, ecc.

Precedentemente, i soggetti competenti a formulare la proposta erano i seguenti:

- procuratore nazionale antimafia;
- procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona (l'ufficio del pubblico ministero localmente competente);
- questore.

Il nuovo art. 2, comma 1, prevede invece:

- procuratore nazionale antimafia;
- procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona (procuratore distrettuale);
- questore;

- direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA).

Per quanto riguarda le procure distrettuali, la relazione illustrativa afferma che da più parti era stata evidenziata l'incongruenza della normativa previgente in tema di attribuzioni del pubblico ministero in materia di misure di prevenzione, in quanto essa prevedeva che fosse il pubblico ministero localmente competente ad effettuare le indagini e ad intervenire nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione. E' stato invece ritenuto opportuno che, per quanto concerne le misure di prevenzione antimafia, venisse valorizzata l'esperienza delle Direzioni distrettuali antimafia, detentrici di un patrimonio informativo notevolissimo in materia.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367¹⁵, per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al C.S.M..

Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p., i magistrati addetti alla direzione.

La designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

Per quanto riguarda invece l'inserimento nella legge 575/1965 della competenza del direttore della Direzione investigativa antimafia, la relazione evidenzia che tale inserimento non ha valore innovativo, in quanto competenza in questione era già prevista da precedenti provvedimenti. Quello odierno è dunque un intervento di semplificazione, volto a far sì che un'unica norma elenchi in maniera chiara ed esaustiva tutte le competenze in materia.

¹⁵ "Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8.

Si ricorda infatti che, l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982 n. 629¹⁶ conferiva i poteri di indagine e di proposta di applicazione delle misure di prevenzione all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Successivamente, l'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345¹⁷ ha trasferito le competenze dell'Alto Commissario al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. La relazione ricorda che, in attuazione di tale previsione di legge, la facoltà di proporre le misure di prevenzione è stata conferita al direttore della DIA con decreti del 23 dicembre 1992 e 30 novembre 1993.

Alla luce di quanto sopra, le lettere da *b*) ad *f*) dell'articolo in esame prevedono un adeguamento della normativa in materia di misure di prevenzione antimafia alle nuove competenze attribuite alle procure distrettuali.

In particolare, la **lettera b)** interviene sull'art. 2-*bis*, comma 1, della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale il potere (precedentemente previsto in capo ai soli procuratore della Repubblica e questore territorialmente competenti a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione) di effettuare indagini

- sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, camorristico, ecc. nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché

- sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

La competenza del procuratore distrettuale è circoscritta ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., ossia:

- ai delitti, consumati o tentati, di cui ai seguenti articoli del codice penale: 416, sesto comma, (associazione per delinquere diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.); 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*); 601 (*Tratta di persone*), 602 (*Acquisto e alienazione di schiavi*), 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*) e 630 (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*);

- ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal art. 416-*bis* (*Associazioni di tipo mafioso*) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

¹⁶ "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

¹⁷ "Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

- ai delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ("*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*"). In particolare, l'art. 74 del testo unico prevede e sanziona l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- ai delitti previsti dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ("*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*"). In particolare, l'art. 291-*quater* del testo unico prevede e sanziona l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

La **lettera c)** modifica l'art. 2-*ter* della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale, in relazione ai reati previsti dal già ricordato art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., il potere di proporre l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

La **lettera d)** modifica l'art. 3-*bis*, settimo comma, della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale, in relazione ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., il potere di richiedere la rinnovazione della cauzione disposta dal tribunale congiuntamente all'applicazione della misura di prevenzione.

La **lettera e)** modifica l'art. 3-*quater* della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale, in relazione ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., il potere di richiedere al tribunale:

- di disporre ulteriori indagini e verifiche su attività economiche che agevolano l'attività mafiosa, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza;

- di disporre il sequestro dei beni pertinenti ad attività economiche che agevolano l'attività mafiosa dei quali sia stata sospesa l'amministrazione.

La **lettera f)** modifica l'art. 10-*quater*, secondo comma, della legge 575/1965, estendendo al procuratore distrettuale, in relazione ai reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., il potere di richiedere al tribunale, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, i divieti e le decadenze di cui all'art. 10, commi 1 e 2, anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi

di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 575/1965, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Ai sensi del successivo comma 2, il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. a)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.</p>	<p>1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.</p>
<p><i>1-bis.</i> Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del</p>	<p>2. Identico.</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575 <i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo vigente
medesimo articolo 4.	
2. [<i>Comma abrogato dall'art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256</i>]	
3. [<i>Comma abrogato dall'art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256</i>]	

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. b)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-bis	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.</p>	<p>1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.</p>
<p>2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-bis	
Testo previgente	Testo vigente
o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.	
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.	3. <i>Identico.</i>
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.	4. <i>Identico.</i>
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.	5. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-bis	
Testo previgente	Testo vigente
<p>6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. c)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter	
Testo previgente	Testo vigente
<p>Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei</p>	<p>Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. A richiesta del procuratore della Repubblica, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter	
Testo previgente	Testo vigente
dieci giorni successivi.	casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili .	<i>Identico.</i>
Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.	<i>Identico.</i>
Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter	
Testo previgente	Testo vigente
camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.	
I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.	I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.
Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.	Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 2-ter	
Testo previgente	Testo vigente
	costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.	<i>Identico.</i>
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.	<i>Identico.</i>

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. d)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3-bis	
Testo previgente	Testo vigente
Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.	<i>Identico.</i>
Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.	<i>Identico.</i>
Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso	<i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3-bis	
Testo previgente	Testo vigente
l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.	
Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.	<i>Identico.</i>
Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.	<i>Identico.</i>
In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.	<i>Identico.</i>
Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.	Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, o del

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3-bis	
Testo previgente	Testo vigente
	questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.
Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.	<i>Identico.</i>

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. e)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3- <i>quater</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-<i>bis</i> o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o</p>	<p>1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-<i>bis</i> o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3- <i>quater</i>	
Testo previgente	Testo vigente
altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.	compirsi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.
2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416- <i>bis</i> , 629, 630, 644, 648- <i>bis</i> e 648- <i>ter</i> del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.	2. <i>Identico.</i>
3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2- <i>sexies</i> , se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.	3. <i>Identico.</i>
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato,	4. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 3- <i>quater</i>	
Testo previgente	Testo vigente
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2- <i>ter</i> , quinto, settimo e ottavo comma, 2- <i>quater</i> , 2- <i>quinqies</i> , 2- <i>sexies</i> , 2- <i>septies</i> e 2- <i>octies</i> . Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.	
5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2- <i>ter</i> , quinto, settimo e ottavo comma, 2- <i>quater</i> , 2- <i>quinqies</i> , 2- <i>sexies</i> , 2- <i>septies</i> e 2- <i>octies</i> . Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.	5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2- <i>ter</i> , quinto, settimo e ottavo comma, 2- <i>quater</i> , 2- <i>quinqies</i> , 2- <i>sexies</i> , 2- <i>septies</i> e 2- <i>octies</i> . Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

Articolo 10
(*Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575*)

Comma 1, lett. f)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 10- <i>quater</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-<i>bis</i> e 2-<i>ter</i>.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.</p>	<p>I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-<i>bis</i>, del codice di procedura penale o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro la mafia</i>	
Articolo 10- <i>quater</i>	
Testo previgente	Testo vigente
Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3- <i>ter</i> .	<i>Identico.</i>

Articolo 11

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

L'**articolo 11** del decreto-legge in esame apporta una modifica all'art. 19, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152¹⁸, volta a mantenere anche in capo al procuratore della Repubblica presso ogni tribunale la competenza a richiedere misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423¹⁹.

L'art. 19, primo comma, della suddetta legge 152/1975 prevede infatti che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575²⁰, trovino applicazione anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1) e 2) della suddetta legge 1423/1956, ossia nei confronti di:

- 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Come si è detto, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 del decreto-legge in esame, l'art. 2 della legge 575/1965 prevede ora che, nei confronti delle persone indicate all'art. 1 della medesima legge, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale possono essere proposte - oltre che dal Procuratore nazionale antimafia, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia - dal Procuratore distrettuale.

Il decreto-legge in esame aggiunge al suddetto art. 19, comma primo, della legge 152/1975 un secondo periodo, ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge 575/1965, nei casi previsti dal medesimo primo

¹⁸ "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico".

¹⁹ "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".

²⁰ "Disposizioni contro la mafia".

comma (misure nei confronti di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e di soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose) competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.

Articolo 11*(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)***Comma 1**

Legge 22 maggio 1975, n. 152	
<i>Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico</i>	
Articolo 19	
Testo previgente	Testo vigente
Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 .	Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 . In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.	<i>Identico</i>

Articolo 12

(*Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*)

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). – 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la

trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

L'**articolo 12** del decreto-legge in esame introduce nell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 un nuovo art. 110-ter, ai sensi del quale il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 110-bis.

Quest'ultima disposizione prevede l'analogo potere del procuratore nazionale antimafia di applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali, per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis c.p.p., quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.

L'applicazione prevista dall'art. 110-bis è disposta con decreto motivato, emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al C.S.M. per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione

Il nuovo art. 110-*ter* dell'ordinamento giudiziario prevede inoltre che, qualora ne faccia richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la Corte d'appello possa, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

Articolo 12
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Comma 1

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12	
<i>Applicazione dei magistrati del pubblico ministero in casi particolari</i>	
Testo previgente	Testo vigente
	<p style="text-align: center;">Articolo 110-ter</p> <p style="text-align: center;"><i>Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione</i></p> <p>1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.</p>
	<p>2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.</p>

Articolo 13
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 13** contiene la consueta clausola relativa all'entra in vigore, disponendo che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Poiché il decreto-legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 di lunedì 26 maggio, esso è entrato in vigore martedì 27 maggio.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XV LEGISLATURA

- 253 Dossier Atto del Governo n. 231 - Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole»
- 254 Schede di lettura Atto del Governo n. 229 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»
- 255 Dossier Indicatori socio-economici territoriali: la Regione Lazio (2ª serie)

XVI LEGISLATURA

- 1 Dossier La legge elettorale per il Senato: la seconda applicazione - Edizione provvisoria
- 2 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 4 “Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”
- 3 Dossier I lavori della 6ª Commissione (Finanze e tesoro) nella XV Legislatura
- 4 Dossier Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVI legislatura
- 5 Dossier I lavori della 2ª Commissione (Giustizia) nella XV Legislatura
- 6 Scheda di lettura Disegno di legge A.S. n. 687 “Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali”
- 7 Dossier Libano
- 8 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 585
Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico,
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>